



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 09 Febbraio 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-------------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE A |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 10227/2010 DELIBERAZIONE N. 40

COMUNE DI FORLÌ. VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, DENOMINATO "PUA7 PIAZZALE MONTEGRAPPA", UBICATA TRA VIALE VITTORIO VENETO E PIAZZALE MONTEGRAPPA, CON EFFETTO DI VARIANTE AL POC, AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 24/03/2000, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 129 DEL 14.09.2009. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.; ESPRESSIONE IN MERITO ALL'ART 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Attuativo di iniziativa pubblica del Comune di Forlì relativa al "PUA 7 – Piazzale Montegrappa", ubicato tra Viale Vittorio Veneto e Piazzale Montegrappa, in variante al POC, adottata dal Comune di Forlì con deliberazione del Consiglio n. 129 del 14.09.2009 ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 22.10.2009, con prot. Prov.le 101446, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 35, comma 4, della L.R. 24/3/2000;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Premesso che con delibera n. 179 del 01.12.2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000 il Comune ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

Preso atto che:

- il Consiglio Comunale, con delibera n. 39, in data 27.02.2006, ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo denominato "PUA 7 – Piazzale Montegrappa";
- Il Piano Attuativo in oggetto riguarda un'area ora classificata nel POC come intervento di recupero nel Centro Storico e nei Borghi denominato "PUA 7 – Piazzale Montegrappa" e che le Norme tecniche di attuazione del POC subordinano la realizzazione degli interventi edilizi all'approvazione di un progetto unitario o di un Piano Urbanistico Attuativo e alla stipula di una convenzione urbanistica;

Constatato, dalla documentazione presentata che i principali elementi motivanti e caratterizzanti la Variante possono essere così descritti:

1) Obiettivi e motivazioni della Variante

Obiettivo della variante è quello di modificare il perimetro del comparto del PUA approvato al fine di ricomprendere due piccole porzioni di terreno, in modo da realizzare un collegamento ciclo-pedonale, già previsto dal PRG previgente, tra l'area del PUA approvato e la Via Felice Orsini, realizzandone la connessione pedonale e la sistemazione di alcuni posti auto privati di uso pubblico.

La variante non comporta modifiche alla potenzialità edificatoria del comparto o alle destinazioni d'uso, ma solo alla sistemazione dell'area di pertinenza del fabbricato, in parte destinata a parcheggi privati e in parte a parcheggi e percorsi privati di uso pubblico.

In particolare il percorso ciclopedonale si collegherà alla Via Orsini tramite l'apertura di un varco nella cortina muraria esistente, che fa parte dell'antico complesso del convento di Santa Maria della Neve, concordato con la competente Soprintendenza ai Monumenti, e l'utilizzazione di una striscia marginale dell'area della Scuola Media Maroncelli.

La variante al piano prevede anche la realizzazione della recinzione del percorso rispetto all'area scolastica e la sua pavimentazione, la realizzazione della fognatura per lo smaltimento delle acque di pioggia e l'impianto di pubblica illuminazione.

2) Contenuti specifici della Variante Urbanistica

La presente variante, per le motivazioni e con gli obiettivi sopra sintetizzati, apporta le seguenti modifiche al POC:

- 1) viene modificato il perimetro del PUA7, al fine di ricomprendere l'area che consente la realizzazione della previsione già presente nel PRG e recepita nel PSC-POC di PRG del percorso pedonale di collegamento fra Via Orsini e Via Vittorio Veneto e la sistemazione dei posti auto privati; tali aree sono in parte di proprietà della Nuova Edilizia Romagnola per acquisizione dal Demanio statale (part. 2069, Fg.177) e, in parte, di proprietà comunale (part. 2070, Fg.177), intercluse tra l'area della scuola media Maroncelli e l'originaria area del PUA. La parte in proprietà della Nuova edilizia Romagnola sarà adibita a parcheggi privati.
- 2) Gli elaborati modificati, a seguito della variante, sono:
 - Tav. P-20, PSC – POC, “Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile”;
 - Tav. CS10-PUA7, POC “Schede di assetto urbanistico. Piani urbanistici attuativi nel Centro Storico”;
 - Tav. CS10, PSC – POC, “Usi e trasformazioni del Centro Storico della Città. Isolati 96-102”
 - aggiornamento normativo dello Stralcio Schede Normative del POC;
 - aggiornamento delle Schede di Sintesi relative all'Attuazione delle Previsioni;

3) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006

Il Comune, congiuntamente alla documentazione del piano in variante, ha trasmesso specifico “rapporto ambientale” avente ad oggetto le valutazioni ambientali attinenti la variante. Tale rapporto viene svolto con specifica considerazione dei criteri indicati all'Allegato VI del decreto suddetto.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30.03.2009.

Richiamato quanto segue:

- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74);
- ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare osservazioni relativamente a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguare il Piano ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al Piano adottato di cui all'art. 35, comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

CONSIDERATO

A) Espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

Il Comune, nella delibera di adozione, dichiara che non è necessaria la richiesta di un nuovo parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", in quanto la variante non modifica le condizioni geomorfologiche dei suoli. Si prende atto di quanto dichiarato dal Comune considerando che la variante non apporta modifiche alle condizioni edificatorie dell'area prestabilite.

B) Formulazioni osservazioni ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. 20/2000

Il Presente Piano attuativo è classificato dal PSC-POC del Comune di Forlì come comparto PUA7, che sta a designare un'area al margine nord del centro storico forlivese, disciplinato dall'art. 33 del POC e per il quale il POC prevede tutti i requisiti di progettazione urbanistica. La variante al PUA, così come quella urbanistica, si sono rese necessarie unicamente al fine di rendere realizzabile, da parte del soggetto attuatore, la previsione già presente fin dal previgente PRG del percorso pedonale di collegamento fra Via Orsini e Via Vittorio Veneto. La variante non comporta modifiche alla potenzialità edificatoria del comparto o alle destinazioni d'uso, includendo all'interno del PUA7 una previsione già vigente nello stesso PSC-POC, per consentirne l'attuazione, oltre a prevedere la sistemazione di alcuni posti auto privati.

La sistemazione dell'area inclusa nel PUA intende integrare organicamente lo stesso con la prosecuzione del percorso pedonale che si collegherà alla Via Orsini, tramite passaggio all'interno del cortile della Scuola Media Maroncelli e l'apertura nella cortina muraria esistente. Il nuovo tratto del percorso corre lungo il muro di confine nord-ovest del PUA, avrà larghezza di circa m. 1,80 – 2,50, lunghezza di circa 20 m., è protetto verso l'uscita su Via Orsini da dissuasore di velocità ed è separato dall'area della scuola tramite recinzione.

Valutati i contenuti di variante urbanistica e di variante al piano attuativo, si ritiene che non sussistano elementi di contrasto con le previsioni del PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. Pertanto si ritiene di non dover formulare osservazioni

C) Valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i..

Il rapporto ambientale allegato alla documentazione della Variante elabora le seguenti considerazioni:

- La scelta si motiva in relazione all'attuazione del POC: l'intervento si prefigge di restituire organicità e compattezza all'area e di ricostruire il fronte edilizio ovest del Piazzale Montegrappa, andando a completare, in maniera organica, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, migliorando l'integrazione di parti della città.
- la zona oggetto di PUA ha le stesse destinazioni d'uso delle aree circostanti in modo da non creare contrasto fra quanto previsto dal Piano in oggetto e l'ambiente urbanizzato in cui questo si cala e, al contrario, lo integra e lo completa;
- la potenzialità edificatoria rimane invariata;
- il presente piano ha già acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna: la stessa ha autorizzato, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.42/04, l'intervento di apertura del muro esistente su Via Orsini, per consentire il passaggio pedonale ad uso pubblico, in data 10.10.2008 con prot. 14327, definendo le relative prescrizioni.
- Non risultano particolari problemi ambientali e impatti negativi sull'ambiente.

Dato atto che per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA sezione di Forlì-Cesena, a tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto ambientale" del PUA in variante 27.05.2007, richiedendo il relativo parere di competenza;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno escluso la necessità che il PUA sia sottoposto alla procedura di VAS, secondo i pareri di seguito riportati:

parere AUSL (prot. 0/76115/1751 fasc.36) pervenuto in data 21.12.2009 (agli atti con prot. prov. n. 116947 del 21.12.09) che consiglia, tuttavia, che il nuovo percorso pedonale sia ben illuminato.

parere ARPA, espresso in data 15.12.2009 (prot. PGFC/2009/12500), acquisito al protocollo provinciale n. 115809 del 16.12.2009, che non ritiene che il Piano in oggetto sia da assoggettarsi a VAS.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 6/2009, le procedure previste dal D.lgs.152/2006, come modificate dal D.lgs.4/2008, sono state integrate all'interno della L.R. 24.03.2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e che, pertanto la valutazione di sostenibilità va espressa nelle forme indicate dall'art. 5 della L.R.20/2000 come modificata;

Ritenute complessivamente adeguate le considerazioni formulate nel "rapporto ambientale" relativo al PUA7 sopra sintetizzate e considerato che l'intervento, seppur di minima entità, contribuisce all'integrazione di percorsi urbani orientati alla mobilità ciclo-pedonale, si valuta positivamente la proposta di variante in ordine agli aspetti di sostenibilità ambientale definiti dai contenuti della presente variante al POC e al PUA; si ritiene tuttavia opportuno

richiamare l'attenzione dell'amministrazione Comunale, prima della definitiva approvazione della Variante, a considerare quanto espresso nel parere AUSL sopra richiamato.

Dato infine atto che:

- il Comune con nota in data 02.02.2010 (acquisita al prot. Prov.le n. 9626 del 03.02.2010) ha comunicato che durante la fase di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art.5, comma 8;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000.
2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett.c), una valutazione positiva in ordine agli aspetti di sostenibilità ambientale definiti dai contenuti del "Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, "PUA7 – Piazzale Montegrappa", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 14.09.2009, con effetto di variante al POC del Comune di Forlì. Si richiama tuttavia l'attenzione dell'Amministrazione Comunale, prima della definitiva approvazione della Variante, a considerare quanto espresso nel parere AUSL sopra richiamato.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal **22 FEB. 2010** per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

